



[Indietro](#)

Publicato il 07/03/2018

N. 01303/2018 REG.PROV.CAU.
N. 12860/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12860 del 2017,
integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ISTITUTO SCOLASTICO “MAGNUM” S.R.L.,
ISTITUTO SCOLASTICO “FERRUCCIO” S.R.L.,
rappresentate e difese dagli avvocati Stefano Vinti,
Angelo Buongiorno, Monica Derme, con domicilio
eletto presso lo studio Stefano Vinti in Roma, via
Emilia, 88;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
LAZIO;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Direttore Generale n. 686 del 1° dicembre 2017, notificato in data 13 dicembre 2017, recante revoca all'Istituto Scolastico Magnum, con sedi in Roma, Via Borneo 30, e Viale Europa 140, a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, dello *status* di scuola paritaria per la scuola secondaria di II grado relativamente agli indirizzi di studio di Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Istituto tecnico economico Amministrazione Finanza e *Marketing*;

- della nota di trasmissione del D.D.G. n. 686/2017, datata 1° dicembre 2017, prot. n. 35276;

- nonché degli altri atti connessi, presupposti o consequenziali;

nonché per il risarcimento il risarcimento dei danni patiti e patienti in ragione degli illegittimi provvedimenti adottati dall'Amministrazione resistente, sia in forma specifica mediante rinnovazione dell'attività amministrativa, sia per equivalente, ove il risarcimento in forma specifica si riveli impraticabile o insufficiente a tutelare gli interessi delle odierne ricorrenti;

nonché, con i motivi aggiunti depositati il 13\2\2018, altresì, per l'annullamento

- del Rapporto informativo dell'11 gennaio 2018, prot. n. 872, relativo alla predetta revoca dello *status* di scuola paritaria (all. n. 17);

- della nota del 14 dicembre 2017, prot. n. 37012, trasmessa in data 28 dicembre 2017 (all. n. 18);

- della nota del 15 dicembre 2017, prot. n., 37188, trasmessa in data 27 dicembre 2017 (all. n. 19);
- dell'avviso prot. n. 37628, pubblicato in data 20 dicembre 2017 (all. n. 20);
- nonché degli altri atti connessi, presupposti o consequenziali;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame tipico della presente fase cautelare, il ricorso introduttivo appare assistito da apprezzabili profili di *fumus boni iuris*, limitatamente alla censura argomentata *ex art.* 5.10 del d.m. n. 83 del 2008, in quanto il provvedimento di revoca del riconoscimento dello *status* di scuola paritaria non può che avere effetto dall'anno scolastico successivo a quello in cui è adottato, con conseguente necessario mantenimento del predetto *status*, per gli istituti scolastici ricorrenti, fino alla fine del corrente anno scolastico;

che, per il resto, i dedotti motivi non appaiono *prima facie* fondati, non rinvenendosi agli atti prova della circostanza per cui, prima della scadenza del termine perentorio di 30 giorni concesso dalle ordinanze nn. 6633 e 6634 del 2017 del Consiglio di Stato, le società ricorrenti avessero effettivamente recapitato all'amministrazione la necessaria documentazione attestante l'avvenuta rimozione delle irregolarità che erano state loro contestate (la comunicazione del 17 novembre 2017, invero, è stata inviata con semplice *e-mail* ed era comunque priva dei necessari allegati), avendo esse provveduto – al più – solo successivamente a detta scadenza (con la nota del 7 dicembre 2017, inviata via PEC, successiva però – pacificamente – sia alla scadenza di suddetto termine sia al nuovo provvedimento di revoca);

che, pertanto, non appaiono fondate le censure dirette contro il nuovo provvedimento di revoca (il n. 686, del 1° dicembre 2017), dall'amministrazione adottato proprio in quanto le società interessate non si erano più attivate, come era stato ordinato dalle menzionate ordinanze del Consiglio di Stato;

che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
sede di Roma, Sezione terza-*bis*,

Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia della d.d.G. n. 686, del 1° dicembre 2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, nei sensi e

nei limiti di cui in motivazione.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonino Masaracchia

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO